

S. 267 / Nr. 46 Enteignungsrecht (i)

BGE 76 I 267

46. Sentenza 5 luglio 1950 della causa Confederazione svizzera contro Mattei.

Regeste:

1. L'art. 77 cp. 2 Lespr è una disposizione d'ordine (consid. 1)
2. L'art. 76 LEspr è applicabile per analogia al caso in cui, cessata la requisizione militare (art. 203 OM), la Confederazione svizzera procede all'espropriazione del fondo requisito. L'interesse è dovuto dal giorno dell'inoltro della domanda di esproprio (consid. 3)
1. Art. 77 Abs. 2 EntG ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 1).
2. Art. 76 EntG ist entsprechend anwendbar, wenn die Eidgenossenschaft nach Wegfall der militärischen Requisition (Art. 203 MO) eines Grundstücks zu dessen Enteignung schreitet. Die Entschädigung ist in diesem Falle vom Tage der Einleitung des Enteignungsverfahrens an zu verzinsen (Erw. 3).
1. L'art. 77 al. 2 LEx est une disposition d'ordre (consid. 1).
2. L'art. 76 LEx s'applique par analogie au cas où, la réquisition militaire (art. 203 OM) ayant pris fin, la Confédération procède à l'expropriation du fonds réquisitionné. L'indemnité porto intérêt dès l'introduction de la demande d'expropriation (consid. 3).

Seite: 268

Ritenuto in fatto:

A. - Con decisione I settembre 1948 la Commissione federale di stima del VII circondario accordava agli eredi Mattei certe indennità a dipendenza dell'espropriazione di alcuni loro fondi da parte della Confederazione svizzera, fondi che a suo tempo erano stati requisiti militarmente. Sulle indennità doveva decorrere l'Interesse del 5% dal giorno della requisizione militare.

B. - Il 25 settembre 1948, gli eredi Mattei hanno interposto un ricorso al Tribunale federale, in virtù dell'art. 77 della legge federale di espropriazione (LEspr.), adducendo tra l'altro quanto segue:

1.- Nel fissare l'indennità abbiamo ragioni per credere che non siano stati tenuti in debito conto

a) l'intero valore venale del fondo espropriato,

b) i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'espropriazione risp. della limitazione dei suoi diritti di cui l'art. 19 lett. b, c. LFE e relativi.

2.- La Commissione di stima ha poggiato la decisione su basi che a nostro avviso sono insufficienti per consentire un giudizio corrispondente a giustizia oggettiva.

Invitati, il 18 ottobre 1948, a completare il loro ricorso, gli eredi Mattei hanno presentato, in data 30 ottobre 1948, una memoria complementare nella quale formulano la seguente conclusione: «La stima della Commissione federale di stima VII Grigioni-Ticino è annullata.»

Nella risposta 12 novembre 1948 la Confederazione svizzera ha concluso per l'irricevibilità del ricorso, subordinatamente pel suo rigetto.

Gli eredi Mattei hanno replicato e la Confederazione svizzera ha duplicato.

D'altra parte, la Confederazione svizzera ha interposto, il 6 ottobre 1948, un proprio ricorso contro la decisione della Commissione federale di stima nella misura in cui è stata condannata a pagare sulle suddette indennità un Interesse e ha quindi domandato di essere liberata da questo pagamento.

Seite: 269

Esperita una perizia, il Tribunale federale accoglieva parzialmente il ricorso degli espropriati e pure parzialmente quello dell'espropriante per i seguenti seguenti

1.- Nella sua risposta l'espropriante ha sostenuto che il ricorso degli eredi Mattei è irricevibile, perché è informe e in particolare non ossequia l'art. 77 cp. 2 LEspr.

L'art. 77 cp. 2 LEspr. prevede bensì che il ricorrente deve formulare davanti al Tribunale federale le sue conclusioni sui punti ancora controversi. Si tratta però d'una disposizione d'ordine: per la ricevibilità del ricorso basta che dagli atti si possa dedurre quanto i ricorrenti domandano. In concreto si può ammettere che i ricorrenti propongono l'annullamento della decisione della Commissione federale di stima del VII circondario e chiedono un'indennità superiore a quella loro riconosciuta ed eventualmente una prestazione in natura. I ricorrenti osservano che la Confederazione svizzera ha ricevuto per terreni analoghi a quelli espropriandi offerte di 10 fr. il m² se ne può quindi concludere che non intendono ricevere una somma inferiore a 10 fr. il m², il che rappresenterebbe 53 610 fr. per i 5361 m² di terreni espropriati.

Così stando le cose, si può ammettere in concreto la ricevibilità del ricorso.

Del resto, in sede di sopralluogo, gli espropriati hanno formulato delle cifre più precise per i vari fondi

espropriati.

2. -

3.- Resta da esaminare il ricorso interposto in linea principale dalla Confederazione svizzera circa gli interessi che è stata condannata a pagare in virtù della decisione impugnata.

La tesi della ricorrente si riassume come segue:

La LEspr. disciplina espressamente la questione degli interessi sulle indennità di espropriazione in due casi, di

Seite: 270

cui uno è la regola (art. 88) e l'altro l'eccezione (art. 76). Decisiva per l'applicazione dell'una o dell'altra norma è l'immissione in possesso. Di regola, l'espropriante entra in possesso della cosa espropriando soltanto a procedura di espropriazione ultimata ed in questo caso, secondo l'art. 88, decorrono sull'indennità di espropriazione gli interessi dai venti giorni dacchè la decisione è cresciuta in giudicato, a titolo eccezionale l'espropriante può venir immesso anticipatamente nel possesso, se ne fa esplicita domanda alla Commissione, ed allora è tenuto al pagamento dell'Interesse a partire da questa data a'sensi dell'art. 76.

Quando la Confederazione, per eseguire opere di difesa nazionale, ha conseguito il possesso a titolo di requisizione militare, si tratta d'un caso ben diverso dai due suddetti e quindi non disciplinato dai precitati art. 88 e 76 della LEspr. La requisizione militare a mente dell'art. 203 dell'OM è regolata da una legge speciale, che ha la precedenza sulla legge generale di espropriazione. Al risarcimento dei danni causati dal servizio attivo è applicabile il decreto dell'assemblea federale 19 dicembre 1946 concernente la modificazione del regolamento di amministrazione per l'armata svizzera. Il suo capitolo VII tratta dei danni relativi alle colture o alla proprietà e contiene, alla lettera B. le disposizioni speciali concernenti gli impianti militari. Segnatamente l'art. 232 si riferisce ai danni del servizio attivo dal 1939 al 1945 e stabilisce al penultimo capoverso che fino a quando la requisizione deve essere mantenuta, ossia fino al momento in cui l'immobile sarà reso oppure sarà acquistato dalla Confederazione, si debbono pagare «i danni alle colture e le perdite di reddito» periodicamente, a mezzo del commissario di campo e di quello civile: è quindi esclusa da una legge speciale l'applicazione per analogia d'una norma della legge generale. Ne seguono l'incompetenza delle Commissioni di stima a decidere dei danni antecedenti l'espropriazione e l'inapplicabilità delle prescrizioni generali circa il pagamento d'Interesse sull'indennità di espropriazione.

Seite: 271

La tesi dell'espropriante appare parzialmente fondata.

L'art. 203 OM dispone: «In caso di guerra o d'imminente pericolo di guerra, ognuno ha l'obbligo, per assicurare l'esecuzione di ordini militari, di mettere, ad ogni richiesta, la sua proprietà mobile ed immobile a disposizione dei comandanti delle truppe e delle autorità militari. La Confederazione presta pieno risarcimento. In virtù di questo disposto le autorità militari hanno costruito sui terreni appartenenti agli eredi fu Cipriano Mattei e Anna Mattei opere militari necessarie alla difesa del paese. Non si trattava allora d'una procedura d'espropriazione. E adunque in virtù degli art. 230-232 del regolamento d'amministrazione per l'armata svizzera (nella dicitura del 19 dicembre 1946) che i danneggiati debbono far valere le loro pretese pel pregiudizio subito alla loro proprietà in seguito alla requisizione militare. La Confederazione avrebbe potuto domandare, nel 1941, l'espropriazione, come prevede l'art. 230 cp. 2 del suddetto regolamento. Essa non si è valsa allora di quest'articolo, ma ha incominciato la procedura d'espropriazione solo più tardi, quando decise di acquistare i terreni.

Se così è, non si può tuttavia ammettere, contrariamente alla tesi dell'espropriante, che gli interessi a dipendenza dell'espropriazione siano dovuti a stregua dell'art. 88 LEspr., ossia soltanto a decorrere dai venti giorni dopo la fissazione definitiva dell'indennità. Allorchè la procedura d'espropriazione fu iniziata, ossia il 2 dicembre 1947, l'espropriante si trovava in possesso dei fondi già dal 1940. Fino al 2 dicembre 1947 la Confederazione svizzera li aveva posseduti in virtù d'una requisizione militare, la quale cessò a quella data per l'inizio della procedura d'esproprio. Con la domanda di esproprio la Confederazione manifestava l'intenzione di rendere definitiva la situazione provvisoria creata dalla requisizione militare. Ma, benché si passasse dal regime della requisizione militare a quello dell'espropriazione, il possesso dei fondi continuò a restare alla Confederazione. In un siffatto caso appare equo

Seite: 272

che gli interessi siano dovuti, in analogia applicazione dell'art. 76 LEspr., dal giorno dell'inoltro della domanda di esproprio, ossia dal 2 dicembre 1947. Non è forse superfluo rilevare che questa soluzione è quella che la Confederazione stessa ha proposta ed è stata accolta il 27 agosto 1949 nella causa Eredi Hauser, analoga alla presente